

Come può essere inquadrata dal punto di vista normativo la vendita mediante food truck? Il caso proposto riguarda il posizionamento di un automezzo in una zona produttiva per offrire un servizio ai lavoratori che operano in quelle aziende.

La vendita/somministrazione tramite **food truck** (chiosco furgone) si configura generalmente come **commercio su aree pubbliche in forma itinerante**, quindi abbisogna della specifica autorizzazione che può essere rilasciata da qualsiasi Comune, non necessariamente quello in cui l'attività viene esercitata.

In base alla legge regionale 6/2010 l'**itinerante può sostare senza necessità di alcuna autorizzazione “per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita” ovvero per servire la clientela**, dopodiché l'automezzo dovrebbe spostarsi in altra localizzazione. Non c'è priorità tra gli ambulanti e neanche limitazioni numeriche, chi arriva si posiziona dove crede nel rispetto di eventuali divieti stabiliti dal Comune.

La d.g.r. 4054/2020 al punto 5.1 comma 2 prevede tuttavia che **il Comune possa disciplinare i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio itinerante**: ravvisando la necessità di un servizio è quindi possibile stabilire che in una determinata zona il commercio su area pubblica anche con somministrazione possa essere svolto senza limiti di tempo di sosta in determinati giorni e orari. Anche in questo caso non è prevista un'assegnazione ma chi arriva per primo occupa il posto. A livello comunale è sufficiente un'**ordinanza sindacale**.

In alternativa, il Comune può **istituire**, con Delibera consiliare, **un posteggio isolato**, da assegnare **mediante procedura di bando** come previsto dalla legge 6/2010 e dalla dgr 4054/2020; nella delibera andranno indicati i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività e i criteri di assegnazione.

All'assegnatario andrà **rilasciata l'autorizzazione di posteggio e la relativa concessione** e il concessionario dovrà pagare il canone di occupazione del suolo pubblico.